



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 09/02/2011**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 104

Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - art. 23 comma 1 lett. c) ed art. 33 comma 2 lett. c) - Del. G.R. n. 1984/2008 "Linee guida per gli interventi per le non autosufficienze in Puglia. Assistenza Indiretta Personalizzata per persone non autosufficienti gravissimi. Assegnazione risorse Bilancio di Previsione - Annualità 2011.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Integrazione Sociosanitaria e approvata dal Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

La legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle persone e delle famiglie", introduce, tra gli altri elementi di riforma del sistema di welfare regionale le politiche di contrasto alle nuove povertà, connesse a marginalità sociale, a precarietà economica e lavorativa, a carichi di cura che gravano sulla famiglia.

Più specificamente l'art. 33 della legge regionale, prevede al comma 2, lett. c) l'istituzione di uno strumento nuovo in Puglia, ma già ampiamente sperimentato in altri contesti regionali, quale l'Assegno di cura per sostenere i possibili disagi economici cui va incontro un nucleo familiare che si faccia carico della cura e della assistenza di una persona in condizione di fragilità, derivante da non autosufficienza (anziani e disabili).

La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 1633 del 30 ottobre 2006, successivamente integrata con la deliberazione n. 1800 del 28 novembre 2006, ha già avviato e sperimentato lo strumento dell'Assegno di cura che, a partire dal 2010, è stato messo a regime per la seconda annualità, con le risorse già impegnate a valere sul Cap. 785000 della UPB 5.2.1, così come confermato anche per l'annualità 2011 (III annualità).

L'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)" dispone che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, viene istituito presso il Ministero della Solidarietà Sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze".

A seguito di trasferimento delle risorse dell'annualità 2009 assegnate alla Regione Puglia da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, risultano iscritte nel Bilancio di Previsione 2011, approvato con l.r. n.20 del 31 dicembre 2010, risorse complessive per Euro 23.289.160,13 al Cap. 785060 "Spese per l'attuazione di iniziative relative al Fondo per le Non Autosufficienze - art. 1 comma 1264 della l. n. 296/2006" - UPB 5.2.1 - residui propri 2009.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1984 del 28 ottobre 2008 sono state approvate le Linee guida regionali per le non autosufficienze (2008-2010), in attuazione delle intese raggiunte in

Conferenza Unificata per la costituzione del Fondo nazionale per le Non Autosufficienze, e dando seguito agli impegni assunti dalla Giunta Regionale con le Organizzazioni Sindacali componenti il tavolo di concertazione per le non autosufficienze, costituito con la sottoscrizione di apposito protocollo di intesa in data 19 ottobre 2007.

Le suddette Linee Guida illustrano in dettaglio il contesto di riferimento, le priorità di azione per le politiche per le non autosufficienze in Puglia, le risorse finanziarie complessivamente disponibili, le linee di intervento e le modalità organizzativo-gestionali delle stesse.

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del 12.10.2007, istitutivo del Fondo per le Non Autosufficienze, le suddette Linee Guida definiscono che le risorse attribuite sono destinate alla realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti e individua le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni:

- a) previsione o rafforzamento di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza che agevolino e semplifichino l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari;
- b) l'attivazione di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza che tenga conto sia delle prestazioni erogate dai servizi sociali che di quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie e l'integrazione con le misure di sostegno economico;
- c) l'attivazione o il rafforzamento di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali con riferimento prioritario alla domiciliarità, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente.

E' opportuno ricordare in questa sede che le suddette Linee Guida hanno rappresentato anche una importante occasione per promuovere la piena integrazione tra azioni e risorse diverse che sono disponibili per effetto di trasferimenti e di stanziamenti specifici, a valere sia su risorse vincolate (FNPS e FNA) sia su risorse del bilancio autonomo regionale (Assegno di Cura).

E proprio con riferimento alla necessità di promuovere l'integrazione delle misure a sostegno dei nuclei familiari di persone non autosufficienti con i servizi domiciliari e territoriali per le persone non autosufficienti, la Del. G. R. n. 1984/2008 individua due strumenti di sostegno economico quali misure di accompagnamento alla attuazione delle azioni per le persone non autosufficienti:

- l'Assegno di Cura, da finanziare con le risorse annualmente rese disponibili sul Cap. 785000 - UPB 5.2.1;
- l'Assistenza Indiretta Personalizzata, da finanziare con quota parte delle risorse del FNA annualmente assegnato alla Regione Puglia dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, così come iscritte al Cap. 785060 "Spese per l'attuazione di iniziative relative al Fondo per le Non Autosufficienze - art. 1 comma 1264 della l. n. 296/2006".

Si precisa che l'Assistenza Indiretta Personalizzata si configura come contributo economico onnicomprensivo destinato alla realizzazione dei cd. "progetti per la vita indipendente", cui hanno diritto quei nuclei familiari che assicurano assistenza continuativa a congiunti che si trovano in condizioni di non autosufficienza gravissima, avendo scelto di far proseguire la permanenza a domicilio in alternativa al ricovero in struttura residenziale - in presenza di adeguate prestazioni sanitarie a domicilio.

Finalità generale della misura è quella di rimuovere ovvero ridurre l'incidenza che i vincoli economici e il disagio derivante da reddito insufficiente possono esercitare sulla scelta e sulla capacità di un nucleo familiare di prendersi carico, per la parte di competenza, del lavoro di cura di una persona in condizione di fragilità derivante da non autosufficienza gravissima favorendo così il ricorso ai servizi domiciliari e comunitari per prolungare la permanenza del soggetto non autosufficiente nel proprio contesto di vita familiare e sociale e riducendo il ricorso alle prestazioni residenziali e semiresidenziali, quando le

condizioni di salute e il contesto abitativo lo consentano.

L'erogazione del contributo, dovrà, dunque, perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- favorire la permanenza di persone non autosufficienti a domicilio, ricevendo le necessarie cure sia da parte dei servizi sociali e sanitari che da parte del nucleo familiare;
- assicurare alle famiglie che hanno assunto il carico di questo lavoro di cura, quando siano anche in condizioni di difficoltà economica, una forma di sostegno economico adeguata;
- contrastare le situazioni di vera e propria indigenza economica derivante dagli oneri per la cura di una persona non autosufficiente;
- favorire il rientro, anche temporaneo, presso il proprio domicilio della persona non autosufficiente che risulti ricoverata presso strutture socio-sanitarie.

Il contributo ha importo mensile pari a 800,00 Euro per un massimo di 9.600,00 euro annui per nucleo familiare e per persona non autosufficiente ed è erogato ad integrazione del reddito dello stesso nucleo familiare per sostenere il carico diretto, derivante dal lavoro di cura del familiare, tale da incidere sulla capacità lavorativa, e quindi sulla capacità reddituale, dei componenti adulti del nucleo; ovvero indiretto nel caso in cui il lavoro di cura sia assicurato da care giver privato.

A seguito di apposita intesa definita con ANCI e Organizzazioni Sindacali, così come sottoscritta il 4 agosto 2009 con il Presidente della Giunta Regionale, a partire dal 2010 l'Assessorato al Welfare è stato impegnato ad attivare la II annualità di erogazione dell'Assegno di Cura e la I annualità dell'Assistenza Indiretta Personalizzata (AIP), con l'avvio delle procedure di selezione delle domande di AIP mediante approvazione di apposito avviso pubblico regionale approvato con A.D. n. 29/2010 pubblicato sul BURP n. 32 del 18 febbraio 2010.

A conclusione delle procedure di selezione, che si stima possa avvenire entro il mese di febbraio 2011, occorre procedere al riparto delle risorse assegnate alla misura "Assistenza Indiretta Personalizzata" a ciascun ambito territoriale, perché i Comuni possano procedere alla erogazione del contributo ai soggetti risultati beneficiari finali, con il riconoscimento retroattivo (a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso di cui sopra) per l'annualità 2010.

Nel corso del 2010 non è stato possibile procedere all'impegno delle risorse necessarie per dare copertura alla prima annualità della misura "Assistenza Indiretta Personalizzata", visti i limiti posti alla disponibilità di risorse sui capitoli di spesa corrente per l'impegno e la liquidazione con Del. G.R. n. 658/2010 e s.m.i., connessi al rispetto del patto di stabilità per l'esercizio finanziario 2010.

Alla luce di quanto sin qui esposto, si rende necessario e urgente approvare lo stanziamento di Euro 15.000.000,00 per realizzare il riparto e l'assegnazione delle medesime risorse per il finanziamento della misura "Assistenza Indiretta Personalizzata".

Si propone alla Giunta Regionale di approvare lo stanziamento di Euro 15.000.000,00 per il finanziamento della prima annualità dell'Assistenza Indiretta Personalizzata (AIP) a valere sul Cap. 785060 "Spese per l'attuazione di iniziative relative al Fondo per le Non Autosufficienze - art. 1 comma 1264 della L. n. 296/2006".-U.P.B. 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione" - residui 2009 - Bilancio di Previsione 2011, così come approvato con l.r. n. 20 del 31.12.2010.

Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di euro 15.000.000,00 a carico del Bilancio Regionale 2011, da finanziare con le disponibilità del Cap. 785060 "Spese per l'attuazione di iniziative relative al Fondo per le Non Autosufficienze - art. 1 comma 1264 della L. n. 296/2006".-U.P.B. 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione". - residui 2009 - Bilancio di Previsione 2011.

Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Socio-sanitario con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. "a) ed f)" della Legge regionale n.7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei termini di legge

## DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare, in attuazione della Del. G.R. n. 1984/2008 "Linee guida regionali per gli interventi in favore delle non autosufficienze", la conseguente assegnazione delle risorse, pari ad Euro 15.000.000,00, di cui al Cap. 785060 "Spese per l'attuazione di iniziative relative al Fondo per le Non Autosufficienze - art. 1 comma 1264 della l. n. 296/2006".-U.P.B. 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione". - residui 2009 - Bilancio di Previsione 2011;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ad assumere l'impegno delle somme disponibili per l'intervento in oggetto e a definire le modalità di assegnazione delle risorse con specifico riferimento alla piattaforma informatica e alle procedure per la formazione della graduatoria finale degli aventi diritto per ciascun Ambito territoriale sociale, di cui all'A.D. n. 29/2010 che ha approvato l'Avviso pubblico per la selezione delle domande di Assistenza Indiretta personalizzata per le persone non autosufficienti gravissimi e i loro nuclei familiari;
- di demandare al Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione ogni altro adempimento attuativo per l'attivazione della misura di sostegno economico denominata "Assistenza Indiretta Personalizzata";
- di inviare la presente deliberazione al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---